

STATUTO DELLA SOCIETÀ DEI CONCERTI, TRIESTE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - L'Associazione è denominata "SOCIETÀ DEI CONCERTI, TRIESTE" – in prosieguo "Società" – ed ha sede in Trieste, in via Valdirivo n. 40. Ferma restando la sede nella città di Trieste, è in facoltà del Consiglio Direttivo di modificare l'indirizzo della Società, previa deliberazione apposita, da comunicarsi a tutti i Soci.

La durata della Società è illimitata.

Art. 2 - Scopo della Società – che non ha fini di lucro – è di promuovere e diffondere la musica, con speciale riguardo alla musica da camera e sinfonica. Per corrispondere a queste finalità la Società organizza concerti per i propri Soci e può altresì organizzare e contribuire alla organizzazione di manifestazioni musicali.

Per la realizzazione della propria attività, la Società può acquisire contributi di qualsiasi specie da parte di Soci o non Soci e di Enti privati o pubblici.

La Società si occupa esclusivamente di materie concernenti, direttamente o indirettamente, la vita musicale.

Art. 3 - L'esercizio finanziario della Società coincide con l'anno solare. L'anno sociale, di norma, ha inizio il primo ottobre e si conclude il 30 (trenta) settembre dell'anno successivo.

CAPITOLO II

SOCI

Art. 4 - L'ammissione a Socio non è soggetta ad alcuna preclusione e si formalizza con la compilazione di un'apposita scheda.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci ordinari, Soci ordinari benemeriti, Soci onorari e Soci juniores.

Sono Soci ordinari le persone fisiche o giuridiche o anche Associazioni ed Enti privati o pubblici che aderiscano alla Società chiedendone l'iscrizione e versando il canone sociale previsto.

Sono Soci ordinari benemeriti coloro che effettuano donazioni a puro titolo di liberalità. La qualifica di "benemerito" viene attribuita insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, può nominare Soci onorari coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze verso la Società per averle dedicato tempo e competenze o per aver contribuito con la loro opera al buon esito dell'attività sociale.

Il canone sociale viene annualmente stabilito dall'Assemblea e risulta differenziato secondo la qualità dei posti assegnati nella sala in cui si svolgono i concerti.

Sono considerati Soci Juniores i giovani entro il limite d'età annualmente fissato dal Consiglio Direttivo. I Soci Juniores beneficiano di una riduzione sul canone sociale che viene stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.

Art. 5 - La qualifica di Socio si perde:

- a) per mancato pagamento del canone sociale nei termini indicati anno per anno dal Consiglio Direttivo;
- b) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a votazione segreta e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi), nei confronti del Socio che con la sua condotta o per altri motivi a lui riferibili costituisca ostacolo al buon nome od al buon andamento della Società.

CAPITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 6 - I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome della Società e di osservare il presente Statuto. Sono tenuti a versare all'inizio dell'anno sociale, il canone annualmente stabilito dall'Assemblea.

I nuovi Soci sono tenuti al pagamento del canone sociale, qualunque sia il momento in cui entrano a far parte della Società.

La qualifica di Socio e il pagamento del canone consentono il libero ingresso a tutti i concerti organizzati dalla Società e all'ottenimento, per tutta l'annata, di un posto a sedere compatibilmente con la disponibilità dei posti stessi ma non comportano l'acquisizione di alcun diritto di proprietà sul patrimonio sociale.

I Soci in regola con il pagamento dei canoni hanno il diritto di intervenire alle assemblee e alle relative discussioni, votazioni ed elezioni.

In caso di mancato pagamento, del canone associativo, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni di cui al precedente articolo 5 (cinque), lettere a) e b), il Consiglio Direttivo potrà agire in via giudiziaria per il recupero delle quote non pagate in applicazione dell'articolo 27 (ventisette).

Art.7 - Le tessere comprovanti la qualifica di Socio sono strettamente personali e non sono cedibili.

CAPITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

A) Assemblea dei Soci

Art. 8 - Nel periodo da gennaio ad aprile di ogni anno sociale sarà convocata l'Assemblea ordinaria. In casi particolari o per cogenti necessità collegate a motivi tecnico-amministrativi, tale termine potrà essere prorogato ad un massimo di 30 (trenta) giorni.

La convocazione, nella quale sarà indicato l'Ordine del Giorno, verrà effettuata a mezzo pubblicazione sul quotidiano di Trieste di massima diffusione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 9 - L'Assemblea ordinaria e le eventuali straordinarie vengono convocate dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Deve essere inoltre convocata, entro il termine di trenta giorni dalla domanda, ogni qualvolta almeno un decimo dei Soci ne faccia richiesta scritta, proponendo l'Ordine del Giorno.

Art. 10 - Possono intervenire alle Assemblee ed esercitare i relativi diritti tutti i Soci in regola col pagamento dei canoni. Non sono ammesse deleghe.

Art. 11 - L'Assemblea si intende validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente, all'ora indicata nell'avviso, la maggioranza semplice dei Soci e, in seconda convocazione, mezz'ora più tardi, qualora non sia diversamente previsto dall'avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva la relazione annuale e i bilanci presentati dal Consiglio Direttivo;
- b) nomina il Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti;
- c) fissa i canoni sociali;
- d) delibera sull'attività sociale.

Art. 13 - L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sugli argomenti proposti dai Soci ai termini dell'articolo 9 (nove) con maggioranza semplice dei Soci votanti;
- b) sulle modifiche del presente Statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci votanti;
- c) sullo scioglimento e messa in liquidazione della Società con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei Soci.

Art. 14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vicepresidente; qualora anche il Vicepresidente fosse-assente, l'Assemblea nominerà il proprio Presidente, scegliendolo fra i Consiglieri presenti.

Il Presidente, constatata la legittima costituzione dell'Assemblea, nomina un Segretario e, se necessario

due scrutatori.

Art. 15 - Le delibere vengono prese a maggioranza di voti.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano con prova e controprova, tranne quelle che involgono questioni di carattere personale, per le quali è prevista la votazione a scheda segreta, salvo che l'Assemblea, all'unanimità, non decida diversamente. Nelle votazioni segrete l'Assemblea viene sospesa fino a quando le operazioni di votazione non siano concluse dagli scrutatori.

B) Consiglio Direttivo

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) Consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i Soci in regola col pagamento dei canoni sociali.

Resta in carica per il periodo di due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Direttore Artistico e il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e le sue deliberazioni sono valide quando vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti e alla riunione ha partecipato la maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

Ad ogni fine mandato almeno due Consiglieri uscenti non potranno far parte del nuovo Consiglio.

Art. 17 - Compiti e poteri del Consiglio Direttivo sono:

- a) provvedere alla gestione di tutte le attività della Società la cui competenza non sia espressamente riservata all'Assemblea;
- b) compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) stabilire nelle loro linee generali i programmi di attività della Società;
- d) convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci e l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario o sia stato richiesto dai Soci a norma dell'articolo 9 (nove);
- e) adottare tutti i provvedimenti necessari e opportuni per il buon andamento della Società e per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 18 - E' facoltà del Consiglio Direttivo di completare il numero dei suoi componenti qualora uno o più di essi venissero a mancare, con ciò che i Consiglieri eletti rimasti in carica non siano mai in numero inferiore a cinque, nel qual caso dovrà essere convocata un'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio.

C) Presidente, Segretario, Direttore Artistico e Tesoriere

Art. 19 - Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società. Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, veglia sulla scrupolosa osservanza dello Statuto, si accerta delle esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla sua prima riunione.

Il Presidente ha facoltà di delegare funzioni specifiche a singoli Consiglieri.

Art. 20 - Il Vicepresidente, sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nel caso di sua assenza e impedimento.

Art. 21 - Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento della Società e ne sbriga la corrispondenza. Alle sue cure sono affidate la custodia e la conservazione dell'archivio, della biblioteca e dell'inventario della Società.

Il Direttore Artistico provvede alla scelta degli artisti, ne concorda gli onorari e predispone i relativi accordi contrattuali, dandone conto contestualmente al Tesoriere e, periodicamente, al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il Tesoriere provvede all'esazione dei canoni sociali e a tutte le operazioni di cassa connesse con l'attività sociale.

D) Revisore dei Conti

Art. 23 - L'Assemblea nomina, scegliendolo fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, come previsto dall'art. 2397 del Codice Civile ovvero fra gli iscritti negli Albi professionali tenuti dagli ordini individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 29 dicembre 2004, n. 320, il Revisore dei Conti, che in qualsiasi momento ha accesso agli atti amministrativi della Società, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul rendiconto dell'esercizio prima che sia sottoposto all'Assemblea e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Revisore dei Conti è nominato per un periodo di due anni, resta in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario del secondo anno di nomina e può essere rieletto.

L'Assemblea può anche nominare, quale Revisore dei Conti un Collegio composto da due o tre membri.

E) Collegio dei Probiviri

Art. 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti e resta in carica tre anni. I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea da un elenco di dieci persone predisposto dal Presidente dell'Associazione.

I membri così nominati eleggono tra loro il Presidente del Collegio dei Probiviri e spetta al Collegio la composizione delle controversie indicate all'articolo 27 comma 1 del presente statuto.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di Proboviro sono incompatibili.

CAPITOLO V

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 25 - Le entrate della Società sono costituite:

- a) dai canoni sociali;
- b) da elargizioni od oblazioni a favore della Società fatte da Soci o da terzi;
- c) da sovvenzioni e contributi di Enti pubblici e privati.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle eccedenze di bilancio accantonate a fondo riserva;
- b) dagli strumenti musicali, dalle pubblicazioni, dalle raccolte e dal materiale di ogni genere appartenente alla Società;
- c) da donazioni, lasciti e quant'altro possa concorrere a costituire patrimonio.

E' fatto divieto alla Società di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo diverse disposizioni di legge.

CAPITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 26 - Lo scioglimento della Società non può essere deliberato che da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata secondo il disposto dell'articolo 8 (otto) e seguenti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società nomina i liquidatori.

Il patrimonio sociale rimanente dopo estinti tutti gli impegni della Società sarà devoluto ad altra associazione cittadina con finalità analoghe oppure a scopi di beneficenza, su proposta dei liquidatori approvata dall'Assemblea, sentito il parere del Consiglio Direttivo. E' fatta salva ogni diversa destinazione che dovesse essere imposta per legge.

CAPITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 27 - I soci si impegnano a non adire l'autorità giudiziaria ordinaria per le loro eventuali controversie

con la Società o con i suoi organi statutari.

Dette controversie saranno sottoposte alla decisione inappellabile del Collegio dei Probiviri, di cui sin d'ora dichiarano di accettare ogni delibera.

I Probiviri opereranno quali amichevoli compositori in via irrituale, sentite le parti contendenti, e decideranno secondo equità.

Per eventuali controversie tra i Soci e la Società relative a diritti indisponibili, nonché agli eventuali casi di recupero dei canoni sociali e/o di contributi deliberati dall'Assemblea e non pagati, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

VISTO: IL PRESIDENTE